

Paolo Saraceno



La I.U.C. L'Imposta Unica Comunale

L'art. 1, comma 639, della legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (cosiddetta **Legge di Stabilità**), ha istituito, a decorrere dal 2014, l'Imposta Unica Comunale, meglio conosciuta con l'acronimo I.U.C., che interesserà anche gli Enti Ecclesiastici. La nuova Imposta Unica Comunale conferma, sostituisce ed innova i tributi comunali e, ancora in questi giorni, è oggetto di interventi correttivi da parte del Governo.

Il nuovo tributo, a dispetto della definizione di "Imposta Unica", infatti, ingloba al suo interno due distinte componenti:

- **quella patrimoniale**, costituita dall'imposta municipale propria (Imu) che non verrà applicata alle abitazioni principali,
- e **quella relativa ai servizi**, a sua volta articolata nel tributo per i servizi indivisibili dei comuni (**TASI**) e nella tassa rifiuti (**TARI**), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Il presupposto del tributo è, quindi, duplice:

- **il possesso di immobili** (collegato alla loro natura ed al loro valore);
- **l'erogazione e la fruizione dei servizi comunali**.

A tale duplicità di presupposti corrisponde la diversità dei soggetti passivi delle diverse componenti in cui si articola il tributo. Infatti, mentre l'imposta patrimoniale colpisce il possessore degli immobili, quella relativa ai servizi è a carico dell'utilizzatore (per ciò che concerne la tassa sui rifiuti e per il tributo sui servizi indivisibili) e, in parte, del possessore (per la quota residua del tributo sui servizi indivisibili).

L'eterogeneità dei presupposti impositivi e dei soggetti passivi, nonché delle finalità di ciascuna componente della I.U.C., destano molte perplessità sulla reale unicità di suddetto prelievo che in realtà, dall'esame della norma, appare più che altro un "cappello comune" che il legislatore ha voluto attribuire a tre tributi aventi discipline e caratteri molto diversi.

I Comuni dovranno determinare i regolamenti per l'applicazione della I.U.C. ed, in particolare, stabilire i criteri di determinazione della tariffa per la TARI a seconda delle categorie di attività in base alle potenzialità di produzione dei rifiuti, nonché l'individuazione analitica dei servizi indivisibili ai fini della TASI e la disciplina delle riduzioni in riferimento alla capacità contributiva delle singole famiglie.

Tra le tre imposte che compongono la I.U.C., **la TASI è l'unica caratterizzata da elementi di novità**, anche se, in definitiva, la sua attuale disciplina si traduce in una reintroduzione sotto mentite spoglie dell'IMU sulla prima casa che, nominalmente, era stata eliminata, a partire dal 2014, per le abitazioni principali e per altre fattispecie ad esse assimilate dalla legge o assimilabili con delibera comunale.

Analoghe considerazioni possono essere svolte in relazione agli *immobili attualmente esenti dall'IMU*, primi tra tutti quelli di proprietà degli Istituti Religiosi utilizzati per lo svolgimento della loro attività istituzionale.

Il presupposto impositivo della TASI è dato dal possesso o dalla detenzione "a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini IMU, di aree scoperte nonché di quelle edificabili a qualsiasi uso adibiti". Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sulla stessa, il legislatore ha previsto il sorgere di due distinte obbligazioni tributarie: la prima in capo al possessore, nella misura da un minimo del 70% ad un massimo del 90%, e la seconda in capo all'occupante, per la restante quota dell'imposta (art. 1, comma 681, L. 147/2013). La misura della ripartizione deve essere stabilita dal regolamento comunale.

Per l'anno 2014, l'aliquota applicabile su tutti gli immobili (prima casa inclusa) non potrà superare il 2,5 per mille, mentre la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU sulle seconde case, non dovrà essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille ed alle altre aliquote minori, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Il Governo, tuttavia, ha deciso un incremento che non comporterà un aumento della pressione fiscale e sarà compreso tra la 0,1 e lo 0,8 per mille complessivo e i Comuni avranno piena flessibilità su come spalmare la maggiorazione TASI tra abitazione principale e prelievo su tutti gli altri immobili. Quindi, sebbene a decorrere dal 2014 l'IMU non sarà più dovuta per le abitazioni principali e le relative pertinenze, ad eccezione delle unità immobiliari "di lusso", censite nelle categorie A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (abitazioni in ville) e A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici), su detti immobili dovrà essere pagata la Tasi fino alla misura massima del 2,5 per mille.

La normativa lascia ai Comuni la possibilità di disporre riduzioni ed esenzioni nei casi previsti dal comma 679, tuttavia, le esenzioni e riduzioni previste nella normativa IMU non sono direttamente applicabili nella TASI.

Conseguentemente, salva diversa disposizione comunale, sono assoggettati ad essa tutti gli immobili posseduti dallo Stato, regioni, provincie, ospedali, enti non commerciali, enti religiosi e così via.

L'unica tipologia di immobili che potrebbe ritenersi comunque esente è quella dei fabbricati di categoria E, per i quali la disciplina IMU non detta alcun criterio per la quantificazione della base imponibile. Il comma 682 prevede che ogni Comune determini la disciplina per l'applicazione dell'I.U.C., ed in particolare:

a) per quanto riguarda la TARI:

- 1) i criteri di determinazione delle tariffe;
- 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
- 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

b) per quanto riguarda la TASI:

- 1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- 2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

Ad oggi, solo una componente della I.U.C., cioè l'IMU, ha regole abbastanza stabili e date certe di versamento (il 16 giugno per l'acconto e il 16 dicembre per il saldo). Per quanto riguarda il pagamento della TASI e della TARI, invece, i parametri sono tutti da costruire, e le scadenze sono lasciate alla piena libertà dei Comuni, che possono fissarne numero e date in modo autonomo. L'unica indicazione data dalla Legge di Stabilità è di prevedere *almeno due rate semestrali fissate dai sindaci ed in modo anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI*. E' comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.

Il versamento è effettuato tramite apposito bollettino di conto corrente postale ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.

Tuttavia, la Legge di Stabilità dispone che con decreto attuativo dell'Economia, di concerto con l'Agenzia delle Entrate, siano stabilite le modalità di versamento dell'Imposta Unica Comunale assicurando massima semplificazione e prevedendo modelli di pagamento preventivamente compilati dagli enti impositori.

Nella bozza di decreto attuativo preparato dal Ministero dell'Economia e dall'Agenzia delle Entrate, relativo al bollettino di conto corrente postale, si legge che «il Comune può richiedere a Poste italiane l'integrazione dei bollettini prestampando l'importo del tributo». In pratica, l'invio di bollettini precompilati sarebbe lasciato alla decisione del Comune, che può chiedere l'integrazione del modello. Ciò rappresenta un'incongruenza fra la previsione della legge e quella del decreto attuativo.

Senza bollettino precompilato, in base alla Legge di Stabilità, si può pagare con bollettino postale o con modello F24, esattamente come per la vecchia IMU. Ad ostacolare l'invio del bollettino precompilato promesso dalla Legge di Stabilità, che eviterebbe ai contribuenti di dover ricercare le regole di tutte le componenti della I.U.C. (IMU, TARI e TASI), c'è il fatto che in molti casi sarebbe impossibile per il Comune calcolare in anticipo l'imposta di ogni singolo contribuente.

Sebbene siano passati ormai due mesi dall'inizio dell'anno, le disposizioni della nuova imposta sono ancora vaghe ed oggetto di continue modifiche.

Purtroppo, l'unica cosa certa è l'inasprimento del prelievo, non solo locale, sugli immobili, che renderà ancora più difficile la già complessa situazione di molti Istituti.

